

## DECRETO N. 5 DEL 09.08.2024

OGGETTO: INDIZIONE COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI RIETI IN DATA 29 SETTEMBRE 2024

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI RIETI

Premesso:

- che l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- che ai sensi del comma 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio provinciale dura in carica due anni;
- che il Consiglio della Provincia di Rieti in carica è stato eletto il 18.12.2021;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;
- che l'art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che "Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dal'lo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale";
- che l'art. 1 comma 4 bis del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 stabilisce che "Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al **29 settembre 2024**. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo";


Preso atto che in base alla precitata novella legislativa la Provincia di Rieti è tenuta a procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il prossimo **29 settembre 2024**;

Viste le istruzioni per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo grado per l'elezione del Consiglio provinciale, approvato con Delibera del Presidente n.100 del 17.11.2016;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;







Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;

**DECRETA**

1. È indetta per il **29 Settembre 2024** la **ELEZIONE** dei componenti del **CONSIGLIO PROVINCIALE** della **PROVINCIA** di **RIETI**.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Rieti presso la Sala Consiliare sita in Via Salaria n.3 in Rieti, nel giorno 29 settembre 2024.
3. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale di Rieti, in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1).
4. Sono eleggibili a Consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in carica, in assenza di cause di ineleggibilità ai sensi della normativa vigente; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10, dieci) e non inferiore alla metà degli stessi (5 cinque). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.
5. Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Rieti con sede in Rieti Via Salaria n.3, Ufficio del Segretario Generale nei seguenti giorni:
  - dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 8 settembre 2024 (ventunesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni);
  - dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 9 settembre 2024 (ventesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni);
6. Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, saranno consultabili ed acquisibili direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente [www.provincia.rieti.it](http://www.provincia.rieti.it) nell'apposita sezione "Elezioni provinciali 2024".
7. Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e trasmesso via posta elettronica certificata a tutti i Comuni della provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i Consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Rieti.
8. Per eventuali informazioni si indica la Segreteria dell'Ufficio Elettorale della Provincia.



**La Presidente della Provincia**  
**Dott.ssa Roberta Cuneo**